



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Leggi regionali

Leggi regionali

Legge regionale 05 maggio 2021, n. 9

Ulteriori interventi finanziari a favore degli operatori di feste e sagre.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ulteriori interventi finanziari a favore degli operatori di feste e sagre

1. In considerazione del protrarsi della sospensione e della riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata per l'anno 2021 la spesa massima complessiva di euro 3.900.000 per la concessione di una indennità una tantum a compensazione del mancato reddito a favore degli operatori del settore delle feste e delle sagre paesane di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), e successive modifiche ed integrazioni. L'indennità è quantificata in euro 6.000 per ciascun beneficiario. All'attuazione dell'intervento provvede l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio. La presente disposizione costituisce titolo per l'impegno delle somme (missione 15 - programma 03 - titolo1).

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghe misure previste per l'anno 2021 a favore dei medesimi beneficiari da altre norme regionali e statali adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascun beneficiario dal presente articolo.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 si fa fronte mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto per l'anno 2021 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

disposizioni legislative (FNOL)".

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023 sono apportate le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza:

in aumento

missione	15	-	programma	03	-	titolo	1
2021 euro 3.900.000							

in diminuzione

missione	20	-	programma	03	-	titolo	1	(FNOL)
2021 euro 3.900.000.								

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 maggio 2021

Solinas